

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'**articolo 1** della proposta modifica il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 (*Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali*), al fine di consentire il superamento di alcune problematiche che si sono verificate nella procedura di rinnovo della nomina della Commissione regionale dei soggetti professionali e per garantire l'operatività della stessa.

L'articolo proposto riduce il numero minimo dei componenti da 24 a 12 ai fini della nomina della Commissione e consente pertanto il completamento dell'iter amministrativo per la sua costituzione.

Tale modifica non incide sulla rappresentatività della Commissione in quanto si è riscontrata una tendenza, da parte delle associazioni dei soggetti professionali, in particolare di quelle delle professioni non ordinistiche, ad aggregarsi in associazioni di secondo livello. Non si interviene sul numero massimo previsto perché lo stesso corrisponde al numero delle professioni ordinistiche disciplinate con legge statale e si ritiene opportuno mantenere lo stesso numero per le professioni non organizzate in ordini o collegi.

L'**articolo 2** della proposta specifica che dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dell'Amministrazione.

L'**articolo 3** della proposta introduce la clausola di entrata in vigore anticipata al fine di assicurare al più presto l'operatività della Commissione.